



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

riguardante l'iniziativa dei cittadini europei "Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa)

(C/2023/1559)

1. INTRODUZIONE: L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

I cittadini dell'UE possono chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta legislativa su materie in merito alle quali ritengono necessaria un'azione giuridica ai fini dell'attuazione dei trattati UE. A tal fine devono presentare un'iniziativa dei cittadini europei (ICE) a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, che richiede la raccolta delle firme di almeno un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri. Il regolamento (UE) 2019/788 ⁽¹⁾ ("regolamento ICE") definisce le norme dettagliate riguardanti l'iniziativa dei cittadini europei.

"Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa) ⁽²⁾ è la decima iniziativa dei cittadini europei che è sottoposta all'esame della Commissione dopo aver raggiunto le soglie richieste dal trattato sull'Unione europea e dal regolamento ICE. È inoltre la sesta iniziativa di successo che riguarda gli animali e la quarta iniziativa di successo esaminata dalla Commissione nel 2023.

L'iniziativa chiede alla Commissione di intervenire per vietare: i) la detenzione e l'abbattimento di animali allo scopo esclusivo o principale di produrre pellicce e ii) l'immissione sul mercato dell'UE di pellicce di animali d'allevamento e di prodotti che le contengono. Di seguito sono elencate le ragioni adottate dagli organizzatori per l'introduzione del divieto dell'allevamento di animali da pelliccia in tutta l'UE.

- 1) L'allevamento di animali da pelliccia è in contrasto con il concetto più basilare di benessere degli animali. Negli allevamenti di animali da pelliccia non è possibile rispondere alle esigenze comportamentali di tali animali. L'esercizio di questa attività non consente di rispettare né le cinque libertà, né i cinque ambiti per il benessere degli animali.
- 2) Gli animali allevati per la produzione di pellicce sono tuttora per la maggior parte essenzialmente selvatici, non adatti all'allevamento intensivo in gabbie. Neanche nel caso di altre specie animali, come conigli o cincillà, si può legittimare la pratica di detenere animali in piccole gabbie e di abatterli esclusivamente o principalmente a causa del valore della loro pelliccia.
- 3) La Commissione ha annunciato l'intenzione di eliminare gradualmente la detenzione in gabbia di specie allevate a fini alimentari. Continuare a tenere in gabbia animali per la produzione di pellicce non è più giustificabile.
- 4) Una netta maggioranza dei cittadini dell'UE desidera l'abolizione dell'allevamento di animali da pelliccia e un numero crescente di Stati membri sta adottando provvedimenti per eliminare la produzione di pellicce a livello nazionale.
- 5) I legislatori hanno espresso preoccupazione in merito all'allevamento di animali da pelliccia.
- 6) Gli allevamenti di animali da pelliccia costituiscono un rischio per la salute animale e quella umana, come è emerso durante la pandemia di COVID-19, quando centinaia di allevamenti di visoni sono stati colpiti dalla pandemia, trasmettendo all'uomo nuove varianti del virus SARS-CoV-2.
- 7) L'allevamento di animali da pelliccia ha un impatto ambientale significativo e rappresenta una grave minaccia per la biodiversità autoctona.
- 8) La marcata divergenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano il settore della produzione di pellicce ha provocato una distorsione del mercato interno dell'Unione e l'unica soluzione giustificabile consiste ora nell'imporre un divieto assoluto.
- 9) La commercializzazione delle pellicce di allevamento e dei prodotti che le contengono non dovrebbe essere autorizzata nell'UE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

⁽²⁾ https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_it

A seguito della richiesta degli organizzatori, presentata il 25 gennaio 2022, la Commissione ha registrato l'iniziativa ⁽³⁾ il 16 marzo 2022. Il 14 giugno 2023, dopo la verifica da parte delle autorità degli Stati membri delle dichiarazioni di sostegno, gli organizzatori hanno presentato l'iniziativa alla Commissione.

Gli organizzatori hanno specificato nel dettaglio gli obiettivi dell'iniziativa in una riunione con la Commissione, tenutasi il 20 luglio 2023, e durante un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 12 ottobre 2023 ⁽⁴⁾. In tali riunioni gli interventi degli organizzatori si sono concentrati su visoni, volpi, cani procioni e cincillà, sottolineando che i conigli sono contemplati dall'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "End the Cage Age" ⁽⁵⁾. Attualmente nell'Unione nessun'altra specie animale è allevata unicamente o prevalentemente ai fini della produzione di pellicce. Per quanto riguarda la discussione sui rischi per la salute animale e umana, gli organizzatori hanno fatto riferimento anche ai recenti casi di influenza aviaria registrati negli allevamenti di animali da pelliccia dell'UE.

Inoltre il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha ospitato un dibattito sull'iniziativa il 20 settembre 2023 ⁽⁶⁾ e il Parlamento europeo ha tenuto un dibattito in plenaria al riguardo il 19 ottobre 2023 ⁽⁷⁾.

La presente comunicazione espone le conclusioni giuridiche e politiche della Commissione riguardo all'iniziativa e l'azione che intende intraprendere in risposta alla medesima, nonché il calendario previsto, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento ICE.

2. CONTESTO

A norma dell'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽⁸⁾ e dal momento che gli animali sono esseri senzienti, si stabilisce che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico, l'UE e i suoi Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. All'articolo 114 il trattato stabilisce inoltre che la politica dell'Unione sul mercato interno deve garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Gli articoli 168 e 191 TFUE forniscono la base giuridica per le politiche dell'Unione in materia di protezione della salute e dell'ambiente e richiedono un livello di protezione elevato che, in relazione all'ambiente e ai sensi dell'articolo 11 TFUE, deve essere integrato nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2022/2371 ⁽⁹⁾ contiene disposizioni volte a garantire la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, nonché la preparazione e la risposta alle stesse, anche per quanto riguarda quelle causate da malattie zoonotiche che colpiscono l'UE, rafforzando la sorveglianza e l'allarme rapido e integrando l'approccio "One Health" nelle politiche sanitarie.

2.1. Antecedenti

2.1.1. Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul benessere degli animali da pelliccia

Nel marzo 1976 gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno adottato la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti ⁽¹⁰⁾.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/482 della Commissione, del 16 marzo 2022, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 82).

⁽⁴⁾ <https://www.europarl.europa.eu/committees/it/fur-free-europe/product-details/20231005ECI00161>

⁽⁵⁾ https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/eci-end-cage-age_it#end-the-cage-age

⁽⁶⁾ <https://www.eesc.europa.eu/it/news-media/press-releases/eesc-celebrates-success-fur-free-europe-citizens-initiative>.

⁽⁷⁾ <https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2023-10-16/16/parliament-to-debate-citizens-initiative-on-a-fur-free-europe>.

⁽⁸⁾ Articolo 13 del trattato <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).

⁽¹⁰⁾ https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/aw_european_convention_protection_animals_en.pdf

Nel giugno 1999 il comitato permanente della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (Consiglio d'Europa) ha adottato delle raccomandazioni ⁽¹¹⁾ sugli animali da pelliccia. L'UE ha ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali negli allevamenti, basata sulla decisione 78/923/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾, pertanto sia la convenzione sia le raccomandazioni adottate in tale ambito fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Le raccomandazioni forniscono le prescrizioni minime per quanto riguarda l'allevamento e l'ispezione degli animali da pelliccia, compresi gli stabulari, gli alloggiamenti e le attrezzature, la gestione, le modifiche del fenotipo e/o del genotipo, l'abbattimento, la ricerca e altre disposizioni supplementari.

Tra le disposizioni particolari per le specie di animali da allevamento più diffuse figurano le raccomandazioni sullo spazio minimo, nonché la raccomandazione volta a migliorare ulteriormente il sistema di alloggiamento in modo da ridurre al minimo il rischio di malattie e lesioni e garantire un ambiente stimolante che consenta agli animali di soddisfare le loro esigenze biologiche, come dedotto dagli studi sugli animali in natura e in condizioni di allevamento.

Nella raccomandazione si riconosce anche che all'epoca non erano disponibili prove scientifiche sufficienti sulle esigenze in materia di benessere degli animali da pelliccia per poter elaborare disposizioni dettagliate per l'attuazione di tutti i principi stabiliti nel capitolo I della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti.

2.1.2. Sistema di certificazione volontaria del settore – WelFur

Al fine di valutare il benessere degli animali da pelliccia nelle attuali condizioni di allevamento, il settore ha sviluppato un insieme volontario di norme in materia di benessere per gli animali da pelliccia (WelFur), basato sul progetto di ricerca "Welfare Quality" finanziato dalla Commissione europea. Tale progetto utilizza la scienza per creare un sistema di valutazione del livello di benessere degli animali negli allevamenti. Su questa base il settore ha sviluppato un sistema che non valuta il benessere in termini assoluti, bensì fornisce una metodologia per classificare gli allevamenti nell'ambito dell'attuale prassi.

Il programma WelFur ⁽¹³⁾ funge da sistema di certificazione privato per gli allevamenti di visoni, volpi argentate e artiche e cani procioni. L'ultimo protocollo, relativo ai cani procioni, è stato pubblicato nel 2019. Gli allevamenti che non sono certificati WelFur non possono vendere le loro pellicce tramite le case d'asta internazionali. Il sistema di certificazione a livello di allevamento ⁽¹⁴⁾ comprende 22 misure, quattro principi (alloggiamento, alimentazione, salute e comportamento adeguato) ed è ulteriormente suddiviso in 12 criteri di benessere ⁽¹⁵⁾ e una valutazione complessiva.

Secondo il settore, dal 2017 al primo periodo del 2023 sono state effettuate 14 913 valutazioni di allevamenti, con la raccolta dei relativi dati pertinenti.

Il settore riporta che WelFur funge anche da sistema di etichettatura volontaria per i consumatori, che consente loro di sapere se la pelliccia proviene da allevamenti europei certificati ⁽¹⁶⁾.

Le ONG che si occupano di benessere degli animali ritengono che WelFur non sia un sistema efficiente per valutare il benessere di ciascun singolo animale e hanno presentato le proprie osservazioni nella relazione intitolata "Certified cruel. Why WelFur fails to stop the suffering of animals on fur farms" ⁽¹⁷⁾. In particolare, esse sottolineano che WelFur è stato progettato in base agli attuali sistemi di gabbie e, non prevedendo l'accesso all'acqua per i visoni o alle sponde in cui scavano le volpi, non risponde alle naturali esigenze comportamentali di questi animali.

⁽¹¹⁾ https://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety_and_use_of_animals/farming/Rec%20fur%20animals%20E%201999.asp

⁽¹²⁾ Decisione 78/923/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12).

⁽¹³⁾ <https://www.sustainablefur.com/animal-welfare/#:~:text=WelFur%20is%20a%20Europe-wide%20programme%20designed%20to%20assess,and%20is%20based%20on%20a%20purely%20scientific%20approach>

⁽¹⁴⁾ https://sustainablefur.com/wp-content/uploads/2018/12/WelFur_Briefing.pdf

⁽¹⁵⁾ Assenza di fame e sete prolungate, comfort durante la nidificazione, comfort termico, facilità di movimento, assenza di lesioni, assenza di malattie, assenza di dolore indotto da procedure di gestione, espressione di comportamenti sociali, espressione di altri comportamenti, buona relazione uomo-animale, stato emotivo positivo.

⁽¹⁶⁾ <https://www.furmark.com/traceability>

⁽¹⁷⁾ https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2020/01/CertifiedCruel_FFA-Research-Report-3.pdf

2.1.3. *Parere scientifico del 2001 sul benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce*

Nel 2001 il comitato scientifico della salute e del benessere degli animali della Commissione europea ha adottato una relazione intitolata "Il benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce" ⁽¹⁸⁾ che si occupa del benessere di alcune specie utilizzate a tale scopo.

Nella relazione si pone l'accento sulla valutazione scientifica del benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce e si afferma che i sistemi di allevamento, utilizzati al momento della valutazione, causano gravi problemi a tutte le specie di animali allevate a tale scopo; è pertanto incoraggiata l'adozione di misure correttive e di impegni volti a riprogettare i sistemi di alloggiamento in modo da soddisfare le esigenze di tali animali.

Si afferma inoltre che le gabbie, le prassi e i metodi di gestione utilizzati per l'allevamento di visoni e volpi dovrebbero essere notevolmente migliorati così da garantire una complessità ambientale sufficiente a stimolare comportamenti normali, come il gioco e l'esplorazione.

2.2. **Contesto attuale delle politiche dell'Unione**

2.2.1. *Attuale quadro giuridico dell'UE per gli animali da pelliccia*

Attualmente non esiste una normativa specifica dell'UE sul benessere degli animali che riguardi gli animali allevati per la produzione di pellicce. Le prescrizioni minime generali per la protezione degli animali negli allevamenti sono stabilite dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti ⁽¹⁹⁾, che include gli animali allevati per la produzione di pellicce. Tale direttiva fornisce protezione attraverso principi generali.

Conformemente alle disposizioni di tale direttiva, gli animali devono essere adeguatamente accuditi, la loro libertà di movimento non deve essere limitata in modo da causare inutili sofferenze o lesioni e gli animali rinchiusi devono disporre di uno spazio adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. La direttiva prevede anche prescrizioni generali in materia di alimentazione e abbeveraggio, condizioni di alloggiamento, ispezioni, cure veterinarie e di altro tipo, se necessarie, e procedimenti di allevamento. Tali norme si basano sulla convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti ⁽²⁰⁾.

2.2.2. *Contesto attuale delle politiche dell'UE: Green Deal e strategia "Dal produttore al consumatore"*

Il 20 maggio 2020 la Commissione europea, nell'ambito del Green Deal europeo, ha adottato la strategia "Dal produttore al consumatore", che affronta in modo globale le sfide connesse alla sostenibilità dei sistemi alimentari, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano. Nella strategia si sottolinea che il miglioramento del benessere degli animali si traduce nel miglioramento della salute degli animali e della qualità degli alimenti, può contribuire a preservare la biodiversità, concorre alla lotta contro la resistenza antimicrobica e previene la diffusione o l'insorgenza di zoonosi.

In tale strategia si annuncia l'intenzione della Commissione di riesaminare la normativa dell'UE in materia di benessere degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliarne l'ambito di applicazione, renderne più semplice l'applicazione e, in ultima analisi, garantire un livello più elevato di benessere degli animali. La Commissione ha altresì annunciato che esaminerà le opzioni per regolamentare l'etichettatura relativa al benessere degli animali.

Come primo passo di questa revisione, nell'ottobre 2022 è stata pubblicata una valutazione della normativa in vigore in materia di benessere degli animali ("controllo dell'adeguatezza") ⁽²¹⁾. Dai risultati di tale controllo emerge che, nonostante i progressi compiuti, è necessario rispondere nell'ambito delle future norme alle crescenti aspettative della società, alle preoccupazioni etiche, agli sviluppi scientifici e tecnologici e alle future sfide in termini di sostenibilità.

Dai risultati di numerose consultazioni pubbliche, indagini Eurobarometro e di altro tipo, nonché dal numero di iniziative dei cittadini europei di successo in questo campo, emerge che i cittadini si aspettano una migliore protezione degli animali da allevamento. Secondo l'indagine Eurobarometro pubblicata il 19 ottobre dalla Commissione europea ⁽²²⁾, un'ampia maggioranza di europei (84 %) ritiene che nel proprio paese il benessere degli animali da allevamento debba essere protetto meglio di quanto non lo sia attualmente. Per quanto riguarda l'allevamento di animali da pelliccia, oltre la metà degli intervistati (57 %) ritiene che dovrebbe essere rigorosamente vietato nell'UE, mentre quasi un terzo (32 %) ritiene accettabile mantenerlo solo assicurando condizioni di benessere migliori.

⁽¹⁸⁾ https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-12/sci-com_scah_out67_en.pdf (non disponibile in IT).

⁽¹⁹⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

⁽²⁰⁾ https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/aw_european_convention_protection_animals_en.pdf

⁽²¹⁾ https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-10/aw_eval_revision_swd_2022-328_en.pdf

⁽²²⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_4951

La Commissione sta attualmente lavorando alla revisione delle norme esistenti in materia di benessere degli animali. Come primo passo la Commissione pubblica, contemporaneamente alla presente comunicazione, una proposta di revisione delle norme dell'UE sul benessere degli animali durante il trasporto e una proposta di nuove norme sul benessere di cani e gatti. La Commissione prevede inoltre di avviare un dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura per promuovere un dibattito sui sistemi alimentari in quanto tali e per orientare il lavoro futuro sul benessere degli animali e sulla sostenibilità in generale.

2.2.3. Dimensione "One Health" e risposta politica

Come componente cardine delle misure preventive, la biosicurezza è un fattore chiave per gli allevamenti di animali da pelliccia al fine di prevenire le malattie, comprese le infezioni dal virus della COVID-19 (SARS-CoV-2) e dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il rischio di diffusione di agenti patogeni zoonotici nell'interfaccia animale-uomo è sempre presente, in natura, in una famiglia o nel sistema di allevamento. Gli animali da allevamento sono tenuti in condizioni di sorveglianza, controllo e biosicurezza tali da ridurre al minimo tale rischio.

Gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea, insieme ad agenzie chiave come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (*European Centre for Disease Prevention and Control*, ECDC) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (*European Food Safety Authority*, EFSA), assicurano una sorveglianza costante, promuovendo l'allarme rapido, la preparazione e la risposta relativamente alle minacce zoonotiche. La normativa dell'UE in materia di salute pubblica e animale dispone di strutture, meccanismi e capacità di risposta ben consolidati, compreso l'aggiornamento della rapida disponibilità di contromisure mediche, al fine di rispondere a qualsiasi focolaio di maggiori dimensioni.

Per quanto riguarda il rischio rappresentato dal virus SARS-CoV-2 negli allevamenti di animali da pelliccia, sono state effettuate diverse valutazioni da parte dell'EFSA e dell'ECDC ⁽²³⁾. Nell'ultima valutazione dell'EFSA/ECDC ⁽²⁴⁾ si conclude che l'introduzione del virus negli allevamenti di animali da pelliccia avviene di solito attraverso esseri umani infetti e può essere controllata sottoponendo a test sistematici coloro che entrano negli allevamenti e applicando misure adeguate di biosicurezza, ad esempio facendo sì che le persone che accedono agli allevamenti di visoni ricorrano in modo appropriato a interventi non farmaceutici (quali i dispositivi di protezione individuale).

L'analisi genomica del virus SARS-CoV-2 ha messo in luce cluster specifici per i visoni con un potenziale di ricaduta sulla popolazione umana. Nell'attuale situazione epidemiologica dell'UE, in cui è stata segnalata una sostanziale diminuzione dei focolai negli allevamenti di visoni e in cui la maggior parte della popolazione umana ha acquisito un certo livello di immunità al virus SARS-CoV-2, il rischio per la popolazione generale rappresentato dai visoni infetti è considerato da molto basso a basso.

Inoltre nell'ultimo anno, in ragione del fatto che in un'ampia area geografica il virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) si è diffuso tra gli uccelli selvatici, sono state segnalate più frequentemente infezioni nei mammiferi selvatici e di allevamento, anche in diversi allevamenti di animali da pelliccia ⁽²⁵⁾. È opportuno dare priorità alla protezione ⁽²⁶⁾ dei mammiferi di allevamento dagli uccelli selvatici (soprattutto uccelli marini e uccelli acquatici migratori).

Le relazioni ⁽²⁷⁾, con i risultati delle valutazioni congiunte dell'EFSA, dell'ECDC e del laboratorio di riferimento dell'Unione europea (*Reference Laboratory of the European Union*, EURL), sulla situazione epidemiologica dell'influenza aviaria in Europa e nel mondo, anche nei mammiferi, sono pubblicate almeno ogni tre mesi. Secondo tali valutazioni congiunte, il rischio di infezione umana con il virus dell'influenza aviaria del clade 2.3.4.4b A(H5) attualmente in circolazione in Europa rimane basso per la popolazione in generale nei paesi dell'UE/SEE e da basso a moderato per i gruppi esposti professionalmente o in altro modo ad animali infetti da influenza aviaria (ad esempio i lavoratori degli allevamenti a contatto con animali infetti). Le analisi di sequenziamento dei virus dell'influenza aviaria isolati da alcuni allevamenti di animali da pelliccia suggeriscono una possibile trasmissione tra mammiferi negli allevamenti interessati. Gli allevamenti di animali da pelliccia in cui possono circolare tali virus potrebbero rappresentare un ambiente per il loro riassortimento, in particolare durante le stagioni autunnali e invernali, quando circolano parallelamente anche i virus dell'influenza umana.

⁽²³⁾ <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020.pdf> e <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6459>

⁽²⁴⁾ <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2023.7822>

⁽²⁵⁾ Un allevamento in ES nel 2022 e 26 allevamenti in FI nel 2023.

⁽²⁶⁾ 7 Sims L. D., Domenech J., Benigno C., et al., "Origin and evolution of highly pathogenic H5N1 avian influenza in Asia", *Veterinary Record*, volume 157, 2005, pagg. 159-164.

⁽²⁷⁾ <https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/avian-influenza#published-on-this-topic>

Ciò rende necessario affrontare la situazione attraverso un approccio "One Health". I servizi della Commissione europea hanno quindi convocato diverse riunioni del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), nonché riunioni congiunte con i capi dei servizi veterinari dell'UE (CSV), al fine di garantire un monitoraggio costante e la preparazione a rispondere rapidamente.

Il CSS sta lavorando a una dichiarazione di posizione sull'HPAI che contiene proposte di azione che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per promuovere la collaborazione tra le autorità sanitarie e veterinarie nell'ambito "One Health".

2.2.4. Le politiche dell'UE sulle specie esotiche invasive

Per specie esotiche invasive si intendono gli animali (e le piante) introdotti accidentalmente o deliberatamente ad opera dell'uomo in un ambiente naturale in cui non sono normalmente presenti. Tali specie rappresentano una delle principali minacce per gli animali (e le piante) autoctoni in Europa e una delle principali cause di perdita di biodiversità. Il regolamento sulle specie esotiche invasive (regolamento (UE) n. 1143/2014)⁽²⁸⁾ (regolamento IAS) comprende una serie di misure che tutta l'UE dovrebbe adottare in relazione a tali specie e un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si ritiene che le specie elencate abbiano un impatto negativo sulla biodiversità; esse sono selezionate sulla base di un processo di valutazione dei rischi e sono soggette a restrizioni sulla detenzione, sull'importazione, sulla vendita, sull'allevamento, sulla coltivazione e sul rilascio nell'ambiente.

Per due specie comunemente utilizzate nell'allevamento di animali da pelliccia sono state effettuate valutazioni dei rischi ai sensi del regolamento IAS. Si tratta del cane procione (*Nyctereutes procyonoides*) e del visone americano (*Neovison vison*). Entrambe le specie hanno un impatto negativo sulla biodiversità. Il cane procione è stato inserito nell'elenco e sottoposto alle restrizioni di cui sopra, tra cui il divieto di commercio di esemplari vivi, sebbene alla Finlandia e alla Polonia siano state concesse autorizzazioni per consentirne l'allevamento ai fini della produzione di pellicce. Ciò significa che un numero limitato di strutture può continuare l'allevamento di tale specie, a condizione che rispetti le misure che limitano i rischi per l'ambiente.

2.2.5. Le politiche tessili dell'UE in relazione ai prodotti di pellicceria

Mentre la pelliccia autentica è quasi interamente utilizzata nei prodotti e negli accessori di abbigliamento, l'attuale normativa dell'UE in materia di etichettatura della pelliccia nei prodotti di abbigliamento (e nei prodotti correlati) è in gran parte limitata a un'unica disposizione del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili⁽²⁹⁾. In particolare, tale disposizione richiede una semplice indicazione della presenza di "parti non tessili di origine animale" (che possono essere ovviamente pellicce autentiche o qualsiasi altro prodotto animale non tessile, come pelle, piume, ossa ecc.) e non si applica ai prodotti la cui pelliccia costituisce il 20 % o più in peso.

Considerata la situazione appena descritta, unitamente ad altre preoccupazioni politiche come il più ampio impatto ambientale dei prodotti tessili e dei prodotti correlati, oltre al benessere degli animali, alla corretta informazione dei consumatori e all'integrità del mercato interno, nell'agosto 2023 la Commissione ha avviato un riesame del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili⁽³⁰⁾. Il riesame si propone tra le altre cose di studiare la possibilità di un'etichettatura accurata e più dettagliata che indichi la presenza di pellicce autentiche in tutti i prodotti di abbigliamento e in taluni prodotti correlati, in particolare negli accessori di abbigliamento. Diversi portatori di interessi del settore e nell'ambito della protezione ambientale hanno già chiesto e sostenuto l'introduzione di una tale etichetta, pur avendo pareri diversi riguardo ai relativi dettagli. Nell'ambito dell'invito a presentare contributi⁽³¹⁾ per la revisione delle norme dell'UE in materia di etichettatura dei prodotti tessili, quasi un quarto⁽³²⁾ di tutti i riscontri forniti era a favore di un'etichettatura dettagliata, armonizzata e talvolta persino obbligatoria delle pellicce autentiche, mentre nessun riscontro era contrario all'etichettatura di tali pellicce nei prodotti tessili e nei prodotti correlati.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

⁽²⁹⁾ Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011.

⁽³⁰⁾ https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/regulation-eu-10072011_it

⁽³¹⁾ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13872-Norme-in-materia-di-etichettatura-dei-prodotti-tessili-revisione-itsi> veda anche la petizione n. 0645/2019 al Parlamento europeo, disponibile all'indirizzo: <https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/petition/content/0645%252F2019/html/Petition-No-0645%252F2019-by-Joanna-Swabe-%2528Dutch%2529-on-insufficient-consumer-protection-under-EU-legislation-in-the-labelling-of-fur-products>

⁽³²⁾ 26 dei 108 pareri ricevuti (ossia il 24 %), di cui 10 provenienti da imprese o associazioni d'imprese (il 16,4 % di tutte le imprese o associazioni d'imprese che hanno presentato osservazioni) e 14 da ONG (il 53,8 % delle ONG che hanno presentato osservazioni), a cui se ne aggiungono uno da parte di un'autorità pubblica (il ministero spagnolo del Consumo) e uno da parte di un cittadino europeo. Si noti che, tranne una, tutte le ONG che nell'ambito dell'invito a presentare contributi hanno affrontato questo tema nel loro riscontro, sono specializzate nel benessere degli animali o addirittura nella lotta contro il commercio di pellicce autentiche e il loro utilizzo nei prodotti.

2.2.6. Contesto della politica commerciale dell'UE

Nel suo "Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" ⁽³³⁾, adottato il 18 febbraio 2021, la Commissione ha sottolineato che le importazioni devono essere conformi alla legislazione e alle norme pertinenti dell'UE e che, in determinate circostanze definite dalle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è opportuno che l'UE imponga che i prodotti importati siano conformi a determinati requisiti di produzione. La legittimità dell'applicazione dei requisiti di produzione alle importazioni può basarsi sulla necessità di proteggere l'ambiente o di fornire adeguate risposte alle preoccupazioni di ordine etico. Se si adotta tale approccio, occorre rispettare pienamente le norme dell'OMC, in particolare il principio di non discriminazione e di proporzionalità, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi. È altresì possibile promuovere norme più severe in materia di benessere degli animali nel quadro di accordi commerciali bilaterali.

Nella relazione della Commissione del giugno 2022 "Applicazione delle norme sanitarie e ambientali dell'UE ai prodotti agricoli e agroalimentari importati" ⁽³⁴⁾ si riconosce che l'UE dispone effettivamente di un margine d'intervento per perseguire l'applicazione ai prodotti importati di requisiti sanitari, ambientali ed etici (anche per quanto riguarda il benessere degli animali) relativamente a processi e metodi di produzione, con modalità conformi alle norme dell'OMC. Nel contempo la relazione indica che, prima di applicare tali norme di produzione alle importazioni, è sempre essenziale effettuare una valutazione caso per caso e sottoporre ciascun caso a un'attenta analisi a sé stante.

2.3. Analisi della situazione attuale in relazione al mercato interno e al commercio

2.3.1. Produzione degli allevamenti negli Stati membri dell'UE e misure e posizioni nazionali

Nel 2023, secondo i dati del settore della pelliccia europea, nell'UE vi erano circa 1 088 allevamenti di visoni, volpi e cani procioni attivi, con circa 7,7 milioni di animali distribuiti nel modo indicato di seguito.

Tabella 1

Numero di allevamenti nell'UE per Stato membro e per specie

Paese	Allevamenti di visoni 2023	Produzione di visoni 2022	Allevamenti di volpi 2023	Produzione di volpi 2022	Allevamenti di cani procioni 2023	Produzione di cani procioni 2022
Bulgaria	1	90 000				
Danimarca	4	-				
Spagna	28	450 000				
Finlandia	157	500 000	365	700 000	60	70 000
Grecia	91	1 400 000				
Lituania	88	1 160 000				
Lettonia	4	360 000				
Polonia	234	3 400 000	35	30 000		
Romania	2	207 601				
Svezia	19	200 000				
	628	7 767 601	400	730 000	60	70 000
Allevamenti in totale	1 088					

Fonte: dati di Fur Europe e degli Stati membri.

⁽³³⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_645.

⁽³⁴⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0226>

I dati indicati nella tabella 1 per la produzione di visoni attualmente ubicata in Lettonia e Lituania saranno adeguati a partire dal 2027/2028, poiché la produzione cesserà a causa dei divieti nazionali. Per quanto riguarda i cincillà, l'UE produce circa 220 000 pelli l'anno ⁽³⁵⁾. Non esistono dati precisi per tutti gli Stati membri. Nel 2023 in Estonia si sono registrati 231 cincillà in quattro allevamenti; tuttavia a partire dal 1° gennaio 2025 la produzione di pellicce sarà vietata in questo Stato membro. Nel 2023 in Romania sono stati operativi sette allevamenti di cincillà con 7 514 animali. In Spagna esistono tre allevamenti di cincillà. Tra gli altri paesi che allevano questi animali figurano la Danimarca, la Lituania, l'Ungheria e la Polonia.

In 17 Stati membri sono stati adottati divieti o divieti parziali sull'allevamento di animali da pelliccia (con diversi ambiti e date di applicazione).

Tabella 2

Divieti nazionali negli Stati membri dell'UE

	Stato membro dell'UE	Adozione del divieto	Ambito di applicazione del divieto	Entrata in vigore del divieto
1	Austria	2005	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2005
2	Belgio (Fiandre) Belgio (Vallonia) Belgio (Bruxelles)	2019 2015 2016	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2023 2015 2016
3	Cechia	2017	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2019
4	Croazia	2007	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2017
5	Danimarca	2009	Volpi	2009 con un periodo di transizione fino al 2023
6	Estonia	2021	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2025
7	Francia	2021	Visone americano e altre specie non domestiche esclusivamente per la produzione di pellicce. Non rientrano i cincillà e i conigli.	2021
8	Irlanda	2022	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2022
9	Italia	2021	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2022
10	Lettonia	2022	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2028
11	Lituania	2023	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2027
12	Lussemburgo	2016	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2018
13	Ungheria	2020	Visoni, volpi, puzzole e nutrie, ma non cincillà o conigli d'angora	2020
14	Malta	2022	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2022
15	Paesi Bassi	2013	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2021 (alla fine del 2020 la data di entrata in vigore è stata anticipata dal 2024 all'8 gennaio 2021)

⁽³⁵⁾ Dati forniti da Fur Europe, sulla base dei dati forniti dai loro membri che operano come speditori/intermediari di cincillà. Fur Europe è un'organizzazione ombrello che rappresenta tutte le parti del settore della pelliccia in Europa, tra cui allevatori, preparatori di mangimi, case d'asta, conciatori e tintori, pellicciai, produttori, designer e rivenditori.

16	Slovenia	2013	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2015
17	Slovacchia	2021	Tutti gli allevamenti di animali da pelliccia	2025

Inoltre la situazione negli altri Stati membri può essere riassunta nel modo indicato di seguito.

Tabella 3

Situazione ⁽³⁶⁾ negli Stati membri che non hanno vietato l'allevamento di animali da pelliccia

1	Bulgaria	Le proposte di divieto dell'allevamento di animali da pelliccia sono attualmente in discussione al parlamento.
2	Danimarca	La Danimarca aveva sospeso l'allevamento di visoni alla fine del 2020 a causa della pandemia di COVID-19; ha deciso tuttavia di non prolungare il divieto oltre il 1° gennaio 2023. Prima del 2020 la Danimarca era il primo produttore mondiale di pelliccia di visone.
3	Germania	Nel 2017 la Germania ha adottato nuove prescrizioni per l'allevamento di animali da pelliccia volte a migliorare il benessere degli animali, che in pratica hanno portato alla graduale eliminazione delle attività a causa dei costi superiori ai profitti.
4	Grecia	Nessun dibattito parlamentare in corso su un eventuale divieto dell'allevamento di animali da pelliccia.
5	Spagna	Il visone americano è considerato una specie esotica invasiva, pertanto dal 2013 i nuovi allevamenti possono essere autorizzati solo se sono state adottate misure preventive. Inoltre il piano strategico del 2022 prevede l'adozione di misure volte a chiudere gli allevamenti di visone americano entro il 2030, comprendenti un sostegno finanziario per la riconversione.
6	Cipro	A Cipro non esistono allevamenti di animali da pelliccia.
7	Polonia	Nessun dibattito parlamentare in corso su un eventuale divieto dell'allevamento di animali da pelliccia.
8	Portogallo	In Portogallo non esistono allevamenti di animali da pelliccia.
9	Romania	Le proposte di divieto dell'allevamento di animali da pelliccia sono in discussione al parlamento.
10	Finlandia	Nessun dibattito parlamentare in corso su un eventuale divieto dell'allevamento di animali da pelliccia. I dibattiti si svolgono nella società.
11	Svezia	Il governo ha presentato una proposta per sostenere finanziariamente gli allevatori di visoni che interrompono volontariamente la loro attività nel periodo 2024-2025, avviando nel contempo un riesame della normativa in materia di benessere degli animali per verificare se l'allevamento di animali da pelliccia debba essere vietato.

In sintesi, una volta che il divieto nazionale della Lituania sull'allevamento di animali da pelliccia entrerà in vigore nel 2027, Grecia, Polonia e Finlandia saranno gli Stati membri con la produzione più importante e nei quali non è in corso alcun dibattito o non è stata adottata alcuna decisione in merito a un eventuale divieto dell'allevamento di animali da pelliccia.

La posizione degli Stati membri su un eventuale divieto in merito all'allevamento di animali da pelliccia è stata espressa in occasione di due riunioni del Consiglio "Agricoltura e pesca", tenutesi il 28 giugno 2021 e il 26 giugno 2023. Nel 2021 12 Stati membri ⁽³⁷⁾ si sono espressi a favore di un divieto dell'allevamento di tali animali a livello di UE. Nel 2023 17 Stati membri ⁽³⁸⁾ hanno sostenuto l'idea di vietare l'allevamento di animali da pelliccia nell'UE, mentre Danimarca, Grecia, Polonia e Finlandia si sono espresse contro tale divieto.

⁽³⁶⁾ Dati confermati dagli SM nell'ottobre 2023.

⁽³⁷⁾ AT, BE, BG, DE, EE, FR, IE, IT, LU, NL, SI, SK.

⁽³⁸⁾ AT, BE, BG, CZ, DE, EE, FR, HU, HR, IE, LV, LU, LT, MT, NL, SK, SI.

Tra gli Stati membri che sostengono il divieto, molti hanno sottolineato la necessità di adottare un approccio europeo, poiché l'imposizione di divieti nazionali può comportare il trasferimento della produzione in altri Stati membri. Sono stati espressi pareri divergenti sulla necessità di introdurre un divieto UE della commercializzazione di pellicce e prodotti di pellicceria nell'Unione, al fine di evitare che tale divieto porti a un trasferimento della produzione al di fuori dell'UE. Sono stati formulati pareri contrastanti anche sulla misura in cui l'allevamento di animali da pelliccia dovrebbe essere vietato sulla base del rischio zoonotico associato a tale attività. Diversi Stati membri si sono espressi a favore dell'esclusione di talune specie, come i conigli e i cincillà, da un eventuale divieto dell'UE. Numerosi Stati membri hanno chiesto che siano previsti periodi di transizione sufficienti.

Tra i quattro Stati membri che si sono opposti all'introduzione di un divieto UE, due hanno chiesto di prendere in considerazione l'impatto economico, sostenendo che l'allevamento di animali da pelliccia costituisce una produzione agricola fondamentale in alcune aree, in quanto fonte di reddito per le comunità rurali; gli altri due Stati membri hanno ritenuto che un divieto sarebbe sproporzionato e che la produzione potrebbe essere effettuata applicando norme in materia di benessere degli animali basate sulla scienza, senza la necessità di introdurre un divieto.

2.3.2. Dimensioni economiche e sociali dell'allevamento, della produzione e della vendita al dettaglio di abbigliamento in pelliccia nell'UE

La produzione di pellicce è effettuata in 11 Stati membri dell'UE (tra qualche anno, quando entreranno in vigore i divieti dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, solo in otto Stati membri) e ha un impatto sul benessere di circa 8,6 milioni di animali. Gli allevamenti di animali da pelliccia sono PMI, la maggior parte delle quali microimprese e piccole imprese. Il settore della pelliccia è composto da un'ampia gamma di operatori economici, tra cui allevatori, cacciatori, conciatori, produttori, intermediari, case d'asta, rivenditori e designer.

Il valore della produzione di pellicce nell'UE può essere riassunto nel modo indicato di seguito.

Tabella 4

Valore della produzione di pellicce dell'UE per specie

Specie:	Periodo precedente alla COVID-19 19-20	Periodo di peggiore impatto della COVID-19 21-22	Periodo successivo alla COVID-19 22-23
Visoni	357 600 000 EUR	208 250 000 EUR	297 000 000 EUR
Volpi	167 700 000 EUR	104 200 000 EUR	43 800 000 EUR
Cani procioni	7 644 000 EUR	3 744 000 EUR	4 550 000 EUR
Totale	532 944 000 EUR	316 194 000 EUR	345 350 000 EUR

Fonte: Fur Europe, valore ottenuto moltiplicando la produzione di pelli dell'UE per il prezzo medio sul mercato internazionale nelle stagioni indicate.

Fino alla pandemia di COVID-19 e alla chiusura degli allevamenti di visoni da parte dei Paesi Bassi e della Danimarca, l'UE era il principale produttore mondiale di pellicce. La Danimarca era il più grande produttore di visoni al mondo, con una produzione di circa 12,5 milioni di pelli nel 2019, pari al 23 % su un totale di 56 milioni a livello mondiale (per la maggior parte del decennio precedente, la Danimarca ha condiviso il primo posto con la Cina). Nel 2021 la Cina è diventata il più grande produttore di visoni, volpi e cani procioni, producendo 6,87 milioni di pelli di visone. Tuttavia è difficile prevedere come si evolverà la situazione nei prossimi anni.

Il valore totale delle vendite sul mercato dell'UE, registrato dalla produzione di abbigliamento in pellicce di allevamento, ha raggiunto i 540 milioni di EUR prima della crisi COVID-19, con un valore di esportazione di circa 400 milioni di EUR nel 2019. L'ultimo dato disponibile ha messo in luce una flessione significativa del fatturato dell'UE-27 nel 2020 (a 260 milioni di EUR in totale e quasi 230 milioni di EUR in esportazioni) ⁽³⁹⁾ a causa della pandemia. Il settore stima che nei prossimi anni la produzione dell'UE potrebbe tornare ai livelli della Cina.

A livello teorico l'introduzione del divieto di commercializzare pellicce di allevamento e prodotti di pellicceria porterebbe alla loro sostituzione con pellicce artificiali. Tuttavia, secondo il settore della pelliccia, la pelliccia autentica e quella artificiale sono due prodotti diversi, che occupano due mercati distinti non necessariamente in concorrenza tra loro. Sebbene rappresenti un mercato di nicchia nel più ampio ecosistema dell'abbigliamento, la pelliccia autentica genera un ritorno di valore proporzionalmente elevato. Essa è utilizzata soprattutto dalle imprese che producono prodotti di moda di fascia alta, sia da marchi di portata mondiale sia da piccole *maison*, un segmento in cui l'UE eccelle ed è leader in tutto il mondo. Al contrario la pelliccia artificiale è utilizzata soprattutto per capi e accessori a basso costo nella *fast fashion*.

⁽³⁹⁾ Dati basati su Eurostat SBS – NACE 14.20: confezione di articoli in pelliccia.

Sebbene diversi marchi non solo di lusso abbiano recentemente smesso di utilizzare pellicce di allevamento ⁽⁴⁰⁾, il giro d'affari legato all'abbigliamento in pelliccia non dovrebbe essere sottovalutato. In uno studio ⁽⁴¹⁾ disponibile su un sito web di portatori di interessi del settore, non sottoposto a valutazione inter pares, si stima che il valore del commercio al dettaglio delle pellicce in Europa (valore del commercio di pellicce al dettaglio, ossia di cappotti in pelliccia, accessori ecc.) fosse di circa 4,8 miliardi di USD nel 2020, un valore inferiore al livello tendenziale (stimato a 6 miliardi di USD) a causa dell'impatto delle misure relative alla COVID-19 (chiusura degli allevamenti di visoni in alcuni Stati membri).

Il numero stimato di posti di lavoro a tempo pieno è pari a 10 per allevamento ⁽⁴²⁾ e in alcune regioni l'industria di trasformazione è direttamente collegata agli allevamenti di visoni. Al momento non esiste alcuna stima del numero di posti di lavoro che dipendono dalla produzione e dalla commercializzazione di abbigliamento in pelliccia. La produzione di pellicce garantisce entrate fiscali per gli Stati e i comuni. Ad esempio in Finlandia, secondo l'associazione degli allevatori finlandesi di animali da pelliccia, nel 2021 le tasse e i contributi dell'industria della pelliccia allo Stato e ai comuni finlandesi ammontavano a 87 milioni di EUR. I posti di lavoro negli allevamenti di animali da pelliccia si trovano principalmente nelle zone rurali, dove le opportunità di lavoro sono più limitate.

In molti casi gli Stati membri che hanno introdotto divieti nazionali hanno indennizzato gli allevatori interessati da tali divieti.

2.3.3. Commercio di pellicce e prodotti di pellicceria

L'UE ha registrato un'eccedenza commerciale notevole di pellicce e prodotti di pellicceria. Sebbene la maggior parte dell'eccedenza derivi dalla vendita di pelli gregge, l'UE registra anche un'eccedenza di abbigliamento in pelliccia.

Nel 2022 il valore delle esportazioni di prodotti di pellicceria ⁽⁴³⁾ dell'UE è stato di circa 3,5 miliardi di EUR. Le prime 10 destinazioni delle esportazioni dell'UE nel periodo 2018-2022 sono state la Cina (17 % delle esportazioni dell'UE), gli Stati Uniti (8 %), Hong Kong (6 %), il Vietnam (6 %), la Cambogia (6 %), la Thailandia (4 %), il Regno Unito (5 %), la Tunisia (4 %), la Serbia (4 %) e la Corea del Sud (4 %).

Le importazioni dell'UE di prodotti di pellicceria da paesi terzi, pari a 2,7 miliardi di EUR nel 2022, sono state inferiori rispetto alle esportazioni in termini di valore. Nel periodo 2018-2022 i 10 maggiori esportatori verso l'UE sono stati: Brasile (13 % delle importazioni nell'UE), Stati Uniti (11 %), Cina (7 %), Regno Unito (7%), Turchia (5 %), India (5 %), Argentina (4 %), Sud Africa (3 %), Nigeria (3 %) e Nuova Zelanda (3 %).

3. RISPOSTA ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

3.1. Risposta all'iniziativa: azioni e tempistiche

Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi relativi ad animali allevati per la produzione di pellicce, come ad esempio studi sugli effetti comportamentali dell'integrazione di oggetti di arricchimento nelle gabbie dei visoni (ad esempio Hansen et al. ⁽⁴⁴⁾, 2007; Meagher and Mason ⁽⁴⁵⁾, 2012) e delle volpi (Korhonen et al ⁽⁴⁶⁾., 2003; Koistinen et al ⁽⁴⁷⁾., 2009). Tuttavia non esiste ancora un ampio consenso scientifico su aspetti importanti riguardanti il loro allevamento e l'impatto sul benessere. Inoltre non è stato ancora raggiunto un consenso sulla fattibilità di creare, negli allevamenti di animali da pelliccia, le condizioni minime necessarie per garantire il benessere di tali animali ed eventualmente su quali sarebbero tali condizioni.

⁽⁴⁰⁾ Zara, Armani, Tom Ford, Prada, Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry, Chanel, Calvin Klein, Hugo Boss, Furla, Ralph Lauren hanno adottato una politica "Basta pellicce", così come le piattaforme di vendita al dettaglio online Net-A-Porter e Farfetch, mentre H&M ha bandito le pellicce di allevamento, ma utilizza ancora pellicce di animali esotici.

⁽⁴¹⁾ Henning Otte Hansen, *Global fur retail value*, dipartimento di Economia dell'alimentazione e delle risorse, Università di Copenhagen, maggio 2021.

⁽⁴²⁾ Malmberg, B. e Moran, J., *Fur Free Europe – Why we need to ban fur farming and the placement of farmed fur products on the European market from public health, legal, environmental and ethical perspectives*, Fur Free Europe, 2022.

⁽⁴³⁾ Prodotti di cui al SA 41 (pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio) e al SA 43 (pelli da pellicceria e pellicce artificiali).

⁽⁴⁴⁾ Hansen, S. W., Malmkvist, J., Palme, R., e Damgaard, B. M., "Do double cages and access to occupational materials improve the welfare of farmed mink?", *Animal Welfare*, vol. 16, n. 1, 2007, pagg. 63-76.

⁽⁴⁵⁾ Meagher, R. K., e Mason, G. J., "Environmental enrichment reduces signs of boredom in caged mink", *PloS one*, vol. 7, n. 11, 2012, e49180.

⁽⁴⁶⁾ Korhonen, H. T., Jauhainen, L., e Rekilä, T., "In-cage sandbox as a ground substitute for farmed blue foxes (*Alopex lagopus*): Effects on digging activity and welfare", *Canadian journal of animal science*, vol. 83, n. 4, 2003, pagg. 703-712.

⁽⁴⁷⁾ Koistinen, T., Turunen, A., Kiviniemi, V., Ahola, L., e Mononen, J., "Bones as enrichment for farmed blue foxes (*Vulpes lagopus*): interaction with the bones and preference for a cage with the bones." *Applied Animal Behaviour Science*, vol. 120, n. 1-2, 2009, pagg. 108-116.

Le possibilità di imitare le condizioni naturali (soddisfare il comportamento naturale) e l'effetto sul benessere degli animali sono oggetto di studio e, almeno finora, hanno portato a discussioni inconcludenti e pareri divergenti. Vi sono ad esempio pareri contrastanti sulla necessità di fornire acqua ai visoni in modo tale che possano nuotare o sulla misura in cui quest'attività costituisca un comportamento essenziale per tali animali.

Attualmente manca quindi una valutazione scientifica aggiornata per stabilire se gli animali da pelliccia possano essere allevati in condizioni che garantiscano un livello sufficiente di benessere degli animali.

Pertanto, in risposta a questa iniziativa dei cittadini, il 5 dicembre 2023 la Commissione europea ha incaricato l'EFSA di preparare un parere scientifico aggiornato sul benessere degli animali da pelliccia. Il mandato chiede all'EFSA di fornire un parere indipendente sulla protezione degli animali allevati per la produzione di pellicce (visoni, volpi, cani procioni e cincillà). Nell'ambito di questo mandato, all'EFSA è richiesto di:

- a) fornire un aggiornamento della rassegna della letteratura sul benessere degli animali allevati per la produzione di pellicce;
- b) fornire un riesame dei sistemi di allevamento più comuni e delle prassi attuali o di altri sistemi testati sul campo per l'allevamento di animali ai fini della produzione di pellicce riguardanti visoni, volpi, cani procioni e cincillà;
- c) identificare le conseguenze più rilevanti per il benessere e i pericoli corrispondenti in relazione ai sistemi e alle prassi di allevamento comuni per la produzione di pellicce riguardanti visoni, volpi, cani procioni e cincillà;
- d) valutare se le conseguenze più rilevanti per il benessere possano essere prevenute o sostanzialmente attenuate nelle attuali condizioni di allevamento o in altri sistemi di allevamento testati sul campo riguardanti visoni, volpi, cani procioni e cincillà.

L'EFSA è invitata a fornire tale parere scientifico entro marzo 2025.

Tenendo conto del parere dell'EFSA, nel 2025, in una seconda fase, la Commissione valuterà la necessità e la giustificazione dei divieti richiesti dall'iniziativa dei cittadini europei "Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa) al fine di perseguire obiettivi ambientali, di salute animale, di salute pubblica e di benessere degli animali, nonché di garantire che venga data risposta alle preoccupazioni dei consumatori nella pratica, assicurando il buon funzionamento del mercato interno. L'EFSA valuterà inoltre la proporzionalità di questi divieti. Nella valutazione sarà inclusa un'analisi dell'impatto economico e sociale di tali divieti nell'UE e si dovrebbe inoltre valutare la fattibilità e l'idoneità di approcci alternativi per garantire il benessere degli animali da pelliccia allevati, tra cui l'introduzione di norme più severe in materia di benessere degli animali di allevamento e l'opportunità di applicarle anche ai prodotti importati. Saranno anche esaminati metodi per adeguare alle esigenze future le iniziative strategiche possibili.

Tenendo conto del parere dell'EFSA e dei risultati di questa valutazione, la Commissione comunicherà, entro marzo 2026, se ritiene opportuno proporre un divieto, dopo un periodo transitorio, relativo alla detenzione e all'abbattimento di visoni, volpi, cani procioni o cincillà di allevamento e se sia opportuno proporre un divieto, dopo un periodo transitorio, relativo all'immissione sul mercato dell'Unione di pellicce e di prodotti che le contengono derivati da visoni, volpi, cani procioni o cincillà provenienti da allevamenti di animali da pelliccia o in alternativa adottare, attraverso la normativa dell'UE, norme adeguate per rispondere meglio alle esigenze in materia di benessere degli animali. La Commissione fornirà inoltre il relativo calendario previsto per le azioni che proporrà di intraprendere.

3.2. Misure di accompagnamento

3.2.1. Misure di accompagnamento "One Health"

Continueranno le riunioni congiunte del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) e dei capi dei servizi veterinari (CSV) per monitorare l'evoluzione dell'epidemiologia dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e il suo potenziale impatto sulla salute pubblica.

Le valutazioni congiunte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e del laboratorio di riferimento dell'UE (EURL) sull'influenza aviaria proseguiranno regolarmente e affronteranno i nuovi rischi identificati con un approccio iterativo.

L'ECDC monitora costantemente i dati COVID-19, compresi quelli genomici, ed effettua una sorveglianza delle informazioni basata su eventi/dati epidemici per l'influenza zoonotica, compresa l'HPAI.

La Commissione prevede inoltre di effettuare nel 2024 tre visite in loco negli Stati membri con allevamenti di visoni/per la produzione di pellicce, al fine di esaminare i controlli e i meccanismi "One Health" in atto per la prevenzione e l'individuazione delle minacce zoonotiche con potenziale pandemico in tali allevamenti, come il virus SARS-CoV-2 e l'influenza aviaria, nonché la risposta alle stesse. Queste visite possono anche includere alcuni elementi di indagine sul benessere degli animali.

3.2.2. Specie esotiche invasive

La Commissione sta aggiornando la valutazione dei rischi per il visone americano (*Neovison vison*). In base all'esito di tale valutazione, nel 2024 la Commissione valuterà se proporre l'inserimento della specie nell'elenco del regolamento IAS.

3.2.3. Etichettatura della pelliccia nei prodotti e negli accessori di abbigliamento

La Commissione sta effettuando una valutazione del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili per esaminare la possibilità, subordinata a una valutazione d'impatto, di armonizzare e persino rendere obbligatoria l'indicazione sulle etichette di informazioni accurate e dettagliate per i consumatori circa la presenza di pellicce autentiche in tutti i prodotti di abbigliamento e nei prodotti correlati, quali gli accessori di abbigliamento. I consumatori potrebbero così personalizzare le loro scelte di consumo in relazione alle pellicce sulla base di informazioni accurate, facilmente accessibili e affidabili.

Sono previste diverse iniziative di consultazione, tra cui una consultazione pubblica aperta da avviare entro la fine del 2023.

La Commissione concluderà la valutazione e la valutazione d'impatto nel corso del 2024. Sulla base dell'esito di tale valutazione e della valutazione d'impatto, la Commissione esaminerà l'opportunità di effettuare una revisione del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili.

4. CONCLUSIONI

L'iniziativa dei cittadini europei "Fur Free Europe" (Basta pellicce in Europa) solleva questioni importanti che sono pertinenti per la politica dell'UE "One Health" in materia di protezione degli animali, degli esseri umani e dell'ambiente.

La risposta della Commissione delinea le azioni volte a ottenere una solida base di prove scientifiche per la valutazione degli aspetti sociali, ambientali, economici e giuridici, nonché da una prospettiva "One Health".

Pertanto:

- la Commissione ha chiesto all'EFSA di fornire, entro marzo 2025, un parere scientifico al fine di adottare una decisione informata;
- sulla base del parere dell'EFSA e dei risultati di questa valutazione, la Commissione comunicherà, entro marzo 2026, se ritiene opportuno proporre un divieto, dopo un periodo transitorio, relativo alla detenzione e all'abbattimento di visoni, volpi, cani procioni o cincillà di allevamento e se sia opportuno proporre un divieto, dopo un periodo transitorio, relativo all'immissione sul mercato dell'Unione di pellicce e di prodotti che le contengono derivati da visoni, volpi, cani procioni o cincillà provenienti da allevamenti di animali da pelliccia o in alternativa adottare, attraverso la normativa dell'UE, norme adeguate per rispondere meglio alle esigenze in materia di benessere degli animali.
- In attesa di tale valutazione, la Commissione sta adottando diverse misure in relazione al benessere degli animali, all'approccio "One Health" e all'impatto ambientale dell'allevamento di animali da pelliccia:
 - nel 2024 la Commissione prevede di effettuare tre visite in loco negli Stati membri con allevamenti di visoni/per la produzione di pellicce, al fine di esaminare i controlli e i meccanismi "One Health" in atto. Queste visite possono anche includere alcuni elementi di indagine sul benessere degli animali;
 - in base all'esito della valutazione in corso, nel 2024 la Commissione esaminerà se proporre l'inserimento del visone americano (*Neovison vison*) nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ai sensi del regolamento IAS;

- la Commissione porterà a termine nel 2024 una valutazione e una valutazione d'impatto per preparare la revisione del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, al fine di fornire ai consumatori informazioni dettagliate, riportate sulle etichette, circa la presenza di pellicce autentiche in tutti i prodotti di abbigliamento e nei prodotti correlati, come gli accessori di abbigliamento. Sulla base dell'esito di tale valutazione e della valutazione d'impatto, la Commissione esaminerà l'opportunità di effettuare una revisione del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili.
-